

**UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI**  
**CONSIGLIO DIRETTIVO**  
**REGIONALE PIEMONTESE**

**REGOLAMENTO**

**Premessa**

In applicazione all'art. 9 dello Statuto Nazionale dell'Uisp si procede alla formulazione del seguente Regolamento Regionale per normare l'attività e il funzionamento del Consiglio Direttivo Regionale, le funzioni e competenze. Pertanto:



## ART. 1 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE

Il Consiglio Regionale è il massimo organo di governo, di indirizzo e di coordinamento dell'Associazione piemontese.

Esso compie tutti gli atti consequenziali ed inerenti all'espletamento di tale funzione.

In particolare, il Consiglio Regionale ha i seguenti compiti:

- Elege il Presidente del Consiglio Direttivo ed eventualmente un Vice Presidente;
- elegge il Presidente del Consiglio ed eventualmente un Vice Presidente;
- elegge l'Esecutivo Regionale su proposta del Presidente;
- convoca il Congresso Ordinario e quello Straordinario con la maggioranza dei 2/3 dei propri componenti;
- approva annualmente il programma dell'Associazione individuandone gli strumenti e i tempi di verifica;
- approva il Bilancio di Previsione comprensivo dei bilanci delle Leghe e Aree;
- approva, in coerenza con il programma annuale, i programmi dei settori di lavoro legati a specifiche politiche dell'Associazione e, su proposta del Presidente, ne nomina i responsabili;
- approva annualmente il bilancio consuntivo;
- ratifica le Assemblee elettive delle Leghe e Aree di livello Regionale;
- approva eventuali accordi con altre associazioni;
- delibera l'adesione ad organismi di livello regionale e internazionale, nominando i rappresentanti dell'UISP al loro interno e sottoscrive eventuali protocolli d'intesa;
- delibera sulle modalità di tesseramento e dei relativi costi, fissa le modalità di assegnazione dei contributi per il sostegno delle attività dei Territoriali;
- definisce gli ambiti geografici di pertinenza dei Comitati Territoriali, Intercomunali e Provinciali;
- commissaria i Comitati Territoriali, le Leghe ed Aree Regionali;
- nomina e designa i rappresentanti dell'UISP presso Enti ed Istituzioni regionali ed internazionali.

Il Consiglio Regionale è convocato almeno 4 volte all'anno ed è presieduto dal Presidente del Consiglio.

## ART. 2 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Regionale è presieduto dal Presidente del Consiglio, che ne disciplina i lavori; in sua assenza o in caso di un suo impedimento, la Presidenza spetta al Vice Presidente. Il Presidente del Consiglio e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Regionale. Al Presidente sono attribuite le seguenti funzioni:

- convoca e presiede il Consiglio;
- propone su indicazione del Presidente Regionale e dell'Esecutivo, l'istituzione di eventuali Commissioni Consiliari;
- esercita funzioni di rappresentanza esterna su mandato del Presidente dell'Associazione e/o del Consiglio Regionale;
- svolge funzioni di controllo sull'attività delle Commissioni, informando periodicamente il Consiglio Regionale;
- partecipa alle riunioni dell'Esecutivo Regionale.

## ART. 3 – SVOLGIMENTO DEI LAVORI

### a) Preliminari

Accertato il numero legale dei consiglieri regionali, il Presidente dichiara aperta la seduta e presenta il verbale della precedente seduta.

Ogni Consigliere può chiedere la parola per proporre rettifiche al verbale. Quando nessuno fa osservazioni, il verbale si intende approvato.

Se sono proposte rettifiche, queste sono messe ai voti e, se approvate, sono messe a verbale prima della sua chiusura.

Il Presidente mette in approvazione l'ordine del giorno.

Il Presidente segue l'ordine del giorno inviato per la convocazione del Consiglio. L'ordine del giorno può essere invertito, con l'assenso della maggioranza dei consiglieri presenti.

Esaurite le formalità preliminari, il Presidente può svolgere brevi comunicazioni su fatti e circostanze che possono interessare il Consiglio.

All'inizio della seduta e, comunque, prima della discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, sono nominati almeno due scrutatori per le possibili votazioni.

### b) Comunicazioni e discussione

Esaurite le formalità preliminari, il Presidente permette eventuali comunicazioni su fatti e circostanze che possono interessare il Consiglio Regionale.

Sulle comunicazioni, di norma, non si apre la discussione.

Tutti i Consiglieri possono partecipare alla discussione, secondo le seguenti modalità:

- richiesta di essere iscritti a parlare;
- contenere l'intervento in 5 minuti, salvo deroghe decise dal Consiglio.

Se un Consigliere supera il tempo stabilito viene richiamato dal Presidente una prima volta. Se detto Consigliere persiste nell'esposizione il Presidente può togliergli la parola.

Di norma ogni consigliere può intervenire una sola volta su ogni punto all'ordine del giorno, salvo deroghe stabilite dal Presidente del Consiglio e le repliche dei relatori.

### **c) Le dichiarazioni di voto**

Terminata la trattazione di un argomento con l'intervento dei Consiglieri iscritti a parlare, la discussione viene dichiarata chiusa e viene concessa la parola unicamente per la dichiarazione di voto. Ciascuna dichiarazione di voto non potrà eccedere i 3 minuti.

### **d) Delibere, mozioni, emendamenti**

Durante o a conclusione, della discussione possono sorgere:

- **Richieste di sospensione o di rinvio**
  - Ciascun Consigliere può chiedere che il Consiglio Regionale si esprima con voto palese sulla proposta di sospendere o rinviare la trattazione di un argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta del Consiglio Regionale.  
Il Consiglio Regionale deciderà seduta stante senza discussione, ammettendo una dichiarazione di voto a favore e una contro della durata massima di 3 minuti.

- **Proposte di delibere, mozioni, ordini del giorno, di emendamenti e di sottoemendamenti.**

Ciascun Consigliere può proporre soppressioni, modifiche o aggiunte al testo del documento o della delibera in discussione.

- **Emendamenti**: la richiesta di emendamento deve essere rivolta per iscritto o illustrata con una breve esposizione che non può superare i cinque minuti direttamente dal proponente.

Quindi prima delle votazioni, possono essere fatte dichiarazioni di voto, una a favore e una contro, con tempo massimo di 3 minuti.

- Sottoemendamenti: per formulazioni tendenti a modificare i proposti emendamenti, vale quanto stabilito per gli emendamenti.

Al voto vanno in successioni: i sottoemendamenti, gli emendamenti, il testo complessivo.

Il Presidente della seduta ha la facoltà di intervenire in ogni momento nella discussione.

#### **e) Votazioni**

La votazione si distingue in "palese" e "segreta". La votazione è di norma palese, salvo per i casi in cui la votazione segreta è disposta dallo Statuto e dal Regolamento Organico, o venga richiesta dal 25 per cento dei consiglieri presenti. La votazione palese ha luogo ordinariamente per alzata di mano o per chiamata nominale.

La votazione segreta avviene su schede appositamente predisposte e vistate.

Nel caso di votazioni può essere richiesta da un consigliere la verifica della presenza nel Consiglio del numero legale: il 50% più uno dei consiglieri o diversa percentuale nei casi previsti dallo Statuto.

#### **f) Riconoscimento e proclamazione dei risultati delle votazioni**

Il riconoscimento delle votazioni e la proclamazione dei risultati delle votazioni è fatta dal Presidente assistito dagli scrutatori scelti fra i Consiglieri all'inizio della seduta.

Indetta la votazione prima dell'effettiva esecuzione della votazione stessa, ogni Consigliere può motivare la propria astensione o il proprio voto. Le dichiarazioni di cui sopra non possono di regola durare più di tre minuti.

Il computo dei voti è fatto dal Presidente del Consiglio, il quale enuncia i voti conteggiati nello scrutinio.

Si intendono approvate le proposte che conseguono il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salve diverse norme dello statuto e del regolamento organico.

### **ART. 4 – MODALITA' DI CONVOCAZIONE**

Il Consiglio Regionale è convocato con comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, inviata almeno dieci giorni prima della data di svolgimento. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria su specifico ordine del giorno, su richiesta di almeno un terzo dei componenti. In tal caso deve essere convocato entro dieci giorni e svolto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

## **ART. 5 – ORDINE DEL GIORNO**

L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente Regionale.

L'ordine del giorno deve contenere la ratifica di eventuali deliberazioni assunte dall'Esecutivo in materia di competenza del Consiglio Regionale.

Il Presidente Regionale deve inserire all'ordine del giorno specifici argomenti se richiesto da almeno il 15% dei componenti il Consiglio Regionale.

## **ART. 6 – VERBALE**

Il Consiglio elegge due segretari tra i consiglieri, i quali redigono in forma sintetica il verbale che deve contenere gli atti e le deliberazioni, indicando l'oggetto delle discussioni e coloro che vi hanno partecipato.

Il verbale deve essere trascritto su un libro formalmente istituito.

Ciascun membro del Consiglio può chiedere che nel verbale siano inserite le proprie dichiarazioni.

Il verbale deve riportare le presenze, le assenze giustificate e non dei Consiglieri, dei Garanti e Revisori dei Conti.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione ed estrarre copia del libro dei verbali delle riunioni del Consiglio.

Il verbale è posto in votazione in apertura della seduta successiva.

Ogni consigliere può chiedere la parola per proporre rettifiche al verbale, che se approvate diventano parte integrante dello stesso.

Esaminate le osservazioni, il verbale viene posto in votazione.

## **ART. 7 – ASSENZE, GIUSTIFICAZIONI**

L'assenza alle riunioni del Consiglio Regionale va preventivamente comunicata e giustificata. Se un Consigliere è assente, senza giustificazione, in tre riunioni, anche non consecutive, decade dall'incarico e si procederà alla sua sostituzione secondo quanto stabilito dallo Statuto Nazionale.

## **ART. 8 – COMMISSIONI**

Il Consiglio può dotarsi di commissioni permanenti o gruppi di lavoro tematici su argomenti che per la loro complessità e/o importanza richiedano approfondimenti.

## **ART. 9 – DIMISSIONI**

Le dimissioni, qualunque sia il motivo che le ha originate, hanno efficacia dal momento della loro accettazione da parte del Consiglio.

All'inizio della seduta immediatamente successiva a quella del ricevimento, il Presidente comunica l'avvenuto ricevimento delle dimissioni e, qualora richiesto dall'interessato/a o da altro Consigliere, apre la discussione.

## **ART. 10 – COOPTAZIONI - SOSTITUZIONI**

Il Consiglio può sostituire e/o cooptare consiglieri fino ad un terzo dei componenti con il voto favorevole della metà più uno.

## **ART. 11 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

Il Regolamento può essere modificato dopo ogni Congresso per adeguarlo all'eventuale nuovo Statuto Nazionale.

Deve essere approvato dal Consiglio Regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto. Inoltre può essere modificato e/o emendato con proposta scritta di almeno il 50% dei componenti il Consiglio.

## **ART. 12 – PARTECIPAZIONE DEI SOCI**

Tutti i soci UISP possono assistere al Consiglio Regionale senza diritto di voto e di parola.

Se invitati dal Presidente Regionale, possono intervenire senza diritto di voto.

## **ART. 13 – DISPOSIZIONE FINALE**

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le disposizioni fissate dallo Statuto Nazionale e dal Regolamento Organico Nazionale.

Letto e approvato il 7 Febbraio 2006  
-----